



Ricorso al Garante

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il ricorso può essere proposto solo se:

- sono già stati esercitati i diritti ai sensi dell' art. 7 del Codice Privacy con richiesta al titolare/responsabile del trattamento;
- la risposta del titolare/responsabile del trattamento:
 - non perviene nei termini previsti dal Codice (cioè 15 gg dal ricevimento della richiesta);
 - non è soddisfacente;
 - il decorso dei termini esporrebbe ad un pregiudizio imminente e irreparabile (che spetta al ricorrente provare);
- non ci si è già rivolti all'autorità giudiziaria;
- è presentato da soggetti legittimati, cioè:
 - gli interessati cioè le persone cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (se i dati si riferiscono ad una persona deceduta, il ricorso può essere presentato da chiunque abbia un interesse proprio o riferito alla persona deceduta);
 - persone munite di delega dell'interessato.

CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso deve indicare:

- a. gli estremi identificativi di:
 - ricorrente;
 - procuratore speciale (se nominato);
 - titolare o responsabile del trattamento;
- b. la data della richiesta al titolare/responsabile del trattamento o indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile;
- c. i motivi del ricorso;
- d. il provvedimento richiesto al Garante;
- e. il domicilio eletto ai fini del procedimento (cioè, un recapito per l'invio delle comunicazioni).

COSA ALLEGARE AL RICORSO • copia della richiesta rivolta al titolare/responsabile del trattamento; • prova del versamento dei diritti di segreteria; • eventuale procura ai sensi dell'art 83 c.c. (se è stato nominato un procuratore speciale); · documentazione utile ai fini della valutazione. SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO Il ricorso è sottoscritto: - dal ricorrente; - oppure, se nominato, dal procuratore speciale (iscritto all'albo e munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 c. c.). presso **UFFICI** DEL **GARANTE** Ufficio relazioni pubblico di Piazza Monte Citorio,121 Roma Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (10-13). **FIRMA DIGITALE** La firma digitale è l'equivalente informatico della firma autografa apposta su carta. È apposta attraverso appositi software che garantiscono l'autenticità della sottoscrizione e l'integrità e validità legale del documento su cui è apposta. SOTTOSCRIZIONE **AUTENTICATA** La firma del ricorrente è apposta davanti al notaio o al dipendente comunale addetto a ricevere il documento che ne attesta l'autenticità (recarsi all'Ufficio del proprio Comune (o dal notaio) muniti di una carta d'identità, al fine di farsi autenticare la firma apposta sul ricorso).

DEPOSITO DEL RICORSO

Il ricorso può essere:

- inviato:
 - tramite plico raccomandato al seguente indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma (il ricorso deve essere firmato con sottoscrizione autenticata);
 - tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it (il ricorso inviato telematicamente deve essere sottoscritto con firma digitale);
- depositato a mano presso l'<u>Ufficio relazioni col pubblico</u> (quando il ricorso è consegnato a mano, la sottoscrizione può essere autenticata dal funzionario dell'Autorità).

PROCEDIMENTO

Esaminata la documentazione ricevuta dal Garante, può verificarsi che:

- 1. il ricorso sia dichiarato:
 - a. inammissibile;
 - b. manifestamente infondato;

- 2. il ricorso sia comunicato al titolare /responsabile del trattamento. Possono verificarsi i seguenti casi:
 - a. adesione spontanea del titolare/responsabile del trattamento entro 10 gg. dalla comunicazione del ricorso NON LUOGO A PROVVEDERE;
 - b. in caso di mancata adesione spontanea del titolare/responsabile del trattamento, entro 60 gg. dalla presentazione del ricorso, provvedimento del Garante di:
 - RIGETTO;
 - ACCOGLIMENTO (Il Garante ordina al titolare con decisione motivata la cessazione del comportamento illegittimo, indicando misure necessarie a tutelare i diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione);
 - c. in caso di mancata pronuncia del Garante entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, rigetto tacito.

Il titolare o l'interessato possono impugnare il provvedimento del Garante con ricorso al giudice ordinario entro 30 giorni:

- dalla comunicazione della decisione del Garante (rigetto o accoglimento);
- entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso in caso di mancata pronuncia del Garante.

In caso di mancata opposizione, il provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e 475 c. p. c.